



Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Allianz  **Assistance**

Condizioni generali di assicurazione ACS Travel

Versione 1 / 2022

Informativa per i clienti

La seguente Informativa per i clienti fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e del principale contenuto del contratto collettivo di assicurazione ACS Travel (art. 3 cpv. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi di una persona assicurata, da un lato, e dell'assicuratore, dall'altro, sono indicati nei relativi documenti di proposta e di contratto, nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione «ACS Travel» e nella LCA.

100 Considerazioni generali.....	3
200 Disposizioni comuni.....	3
400 Spese di annullamento.....	5
500 Protezione viaggi.....	7
900 Protezione giuridica viaggi.....	9

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata "Allianz Assistance", con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per quanto riguarda la componente assicurativa Guida di veicoli a motore di terzi, l'assicuratore è Allianz Suisse, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per le componenti dell'assicurazione di Protezione giuridica l'assicuratore è CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., di seguito denominata "CAP Protezione giuridica", con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Quali rischi sono assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nei relativi documenti di proposta e di contratto e nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione adesioni ACS.

Cosa bisogna fare in caso di sinistro?

Protezione viaggi: nell'ambito della copertura Protezione viaggi, quando si verifica un evento assicurato occorre informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance per le chiamate di emergenza e richiedere il suo consenso per le eventuali misure di assistenza o la relativa assunzione dei costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): Telefono **044 283 33 77**/Telefax 044 283 33 33.

In caso di sinistro bisogna inoltrare per iscritto ad Allianz Assistance i seguenti documenti:

- numero di socio ACS;
- modulo per la notifica di sinistri (i moduli per la notifica di sinistri di Allianz Assistance possono essere scaricati dal sito: www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro);
- conferma di prenotazione originale;
- documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.);
- ricevute per spese impreviste/costi supplementari in originale.

Spese di annullamento: nell'ambito della copertura Spese di annullamento, quando si verifica un caso assicurato bisogna comunicare immediatamente all'agenzia di viaggi o al noleggiatore / organizzatore del corso l'annullamento del viaggio prenotato e successivamente comunicare il sinistro ad Allianz Assistance per iscritto, allegando i documenti necessari. Devono essere inoltrati i seguenti documenti:

- numero di socio ACS;
- modulo per la notifica di sinistri (i moduli per la notifica di sinistri di Allianz Assistance possono essere scaricati dal sito: www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro);
- fattura delle spese di annullamento;
- conferma di prenotazione originale;
- documenti o certificati ufficiali attestanti il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.).

Protezione giuridica viaggi: nell'ambito della copertura Protezione giuridica, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffi@cap.ch**.

In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a una lesione o una malattia la persona assicurata deve provvedere a sciogliere i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance. L'elenco che precede comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione, capoversi 100 e 200, e nella LCA. Se la persona avente diritto non adempie ai propri obblighi, Allianz Assistance / CAP Protezione giuridica / Allianz Suisse può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

Inizio, durata e fine della copertura assicurativa per le persone assicurate:

La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'adesione all'ACS a condizione che sia stata pagata la quota d'adesione. Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se l'adesione all'ACS non viene disdetta mediante comunicazione in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) alla sezione ACS competente almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS.

Come trattiamo i vostri dati? Il trattamento di dati personali costituisce un fondamento indispensabile dell'attività assicurativa. L'assicuratore tratta i dati delle persone assicurate con assoluta riservatezza e rispetta le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza durante il trattamento e la conservazione di dati personali. Se necessario, nel modulo per la notifica dei sinistri viene richiesto alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati. I dati personali trattati dall'assicuratore comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua gestione e per la liquidazione del danno. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti lo/la stipulante o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti può avvenire anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre i dati personali vengono elaborati anche in relazione all'ot-

timizzazione di prodotti e per propri scopi di marketing. Al fine di offrire una copertura assicurativa completa e ottimizzare i costi, alcuni servizi sono forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A questo riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nel quadro dello scopo del rapporto contrattuale l'assicuratore ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo. I dati vengono custoditi in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge. Le persone assicurate hanno il diritto di ricevere informazioni e, a determinate condizioni, di chiedere la rettifica, il blocco o la cancellazione dei loro dati.

In caso di emergenza, è possibile contattarci in qualsiasi momento (24 ore su 24) al numero +41 44 283 33 77

Allianz Assistance, con i suoi centri di assistenza clienti cui è possibile rivolgersi, è l'assicuratore per tutte le coperture assicurative abbinate all'adesione all'ACS scelta. Per garantire un servizio impeccabile, tutte le conversazioni con i centri di assistenza possono essere registrate. Laddove nel prosieguo del testo – per una migliore fluidità dello stesso – vengono utilizzate soltanto espressioni maschili, sono sempre intese anche le corrispondenti definizioni di genere femminile.

100 Considerazioni generali

Art. 101 Coperture assicurative

L'ACS ha stipulato con Allianz Assistance i 5 contratti collettivi d'assicurazione ACS Classic, ACS Travel, ACS Classic & Travel, ACS Premium e ACS Aziende (di seguito denominati adesioni ACS), i quali offrono ai soci ACS in linea di principio le seguenti coperture assicurative in base alla tipologia di adesione all'ACS da loro scelta (Classic, Travel, Classic & Travel, Premium o Aziende):

ACS Classic

- Soccorso stradale

ACS Travel

- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Protezione giuridica viaggi

ACS Classic & Travel

- Soccorso stradale
- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Protezione giuridica viaggi

ACS Premium

- Soccorso stradale
- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Guida di veicoli a motore di terzi
- Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia)
- Protezione giuridica circolazione mondo
- Protezione giuridica viaggi

ACS Aziende

- Soccorso stradale

Le componenti assicurative elencate sono assicurazioni danni.

È possibile passare in qualsiasi momento ad un'adesione con ACS una copertura assicurativa più ampia (ad es. da ACS Classic ad ACS Premium o da ACS Travel ad ACS Classic & Travel). Il passaggio ad un'adesione ACS con

una copertura assicurativa più limitata (ad es. da ACS Premium ad ACS Classic & Travel o ad ACS Classic) è possibile su richiesta del socio alla fine di ogni anno di adesione; il cambiamento deve essere comunicato per iscritto e la notifica deve pervenire all'ACS un mese prima della fine dell'anno di adesione. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione.

Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), Allianz Suisse con sede a 8304 Wallisellen e CAP Protezione giuridica con sede a 8304 Wallisellen forniscono le coperture assicurative abbinate all'adesione scelta.

Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) per:

- Soccorso stradale, art. 300
- Spese di annullamento, art. 400
- Protezione viaggi, art. 500
- Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia), art. 700

Allianz Suisse per:

- Guida di veicoli a motore di terzi, art. 600

CAP Protezione giuridica per:

- Protezione giuridica circolazione mondo, art. 800
- Protezione giuridica viaggi, art. 900

200 Disposizioni comuni

Art. 201 Chi è assicurato?

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che questi ultimi, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 202 Quali regole si applicano ai soci ACS con domicilio all'estero?

I cambi di sede o domicilio e i cambi di indirizzo devono essere comunicati alla sezione ACS competente. Per i soci ACS con domicilio fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein la copertura assicurativa sussiste esclusivamente per il Soccorso stradale e unicamente per i sinistri che si verificano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono assicurati i veicoli di peso complessivo fino a 3,5 t immatricolati dal socio ACS indipendentemente dal luogo di immatricolazione. In deroga alle art. 304.8 e 304.9 le prestazioni "Determinazione dell'entità del danno" e "Anticipo delle spese rimborsabile" non vengono erogate. Il veicolo riparato, non riparato o ritrovato (304.10) viene riportato in un'officina in Svizzera.

Art. 203 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa per le persone assicurate

La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'adesione all'ACS a condizione che sia stata pagata la quota di adesione. Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se l'adesione all'ACS non viene disdetta mediante comunicazione in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) alla sezione ACS competente al meno tre mesi prima della scadenza dell'anno di adesione e la quota di adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione. I soci dell'ACS possono essere esclusi dalla copertura assicurativa se hanno comunicato in modo inesatto od occultato fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (violazione dell'obbligo di notifica).

Art. 204 Eventi e prestazioni non assicurati

Non viene erogata alcuna prestazione qualora, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, non sia ancora stata pagata la quota di adesione ACS. In linea di principio nessuna delle componenti assicurative comprende una copertura assicurativa per gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata; lo stesso vale per gli eventi il cui verificarsi era prevedibile al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.

- Inoltre, non sussiste nessuna copertura assicurativa per eventi come suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad atti temerari con i quali si espone consapevolmente a un pericolo oppure azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali.
- Non sono nemmeno assicurati eventi bellici incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche, come pure le loro conseguenze; non sono inoltre assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto all'art. 400: Spese di annullamento e all'art. 502, art. 504.1, art. 504.5 e art. 504.6 dell'art. 500: Protezione viaggi.
- Nell'ambito della copertura **Spese di annullamento** non sussiste in particolare nessuna copertura assicurativa in caso di "difficile processo di guarigione" e simili, ossia per malattie o postumi di infortunio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio o della stipulazione dell'assicurazione e che non sono guariti entro la data del viaggio; lo stesso vale per le disdette date dall'agenzia di viaggi, gli ordini delle autorità (ad eccezione di quanto espressamente previsto all'art. 400: Spese di annullamento), le malattie/lesioni non constatate direttamente da un medico nel momento in cui si verificano o le reazioni psichiche a pericoli potenziali come paura di disordini, eventi terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di volare in aereo).
- Nell'ambito della copertura **Protezione viaggi** non viene erogata nessuna prestazione che non sia prima stata autorizzata dalla centrale di emergenza di Al-

lianz Assistance per le chiamate di emergenza; lo stesso vale ad es. se l'agenzia di viaggi responsabile non fornisce o fornisce solo in parte le prestazioni contrattuali; lo stesso vale se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

Art. 205 In quali casi le prestazioni sono limitate a CHF 300.– o prevista una franchigia?

Prestazioni limitate a CHF 300.–

Qualora anche una sola delle misure d'emergenza attuate non sia stata organizzata, ordinata o eseguita dal centro di assistenza clienti, l'indennizzo per il totale delle prestazioni Soccorso stradale e Protezione viaggi è limitato a CHF 300.–. Questa restrizione non si applica a Spese di annullamento, Guida di veicoli a motore di terzi, Utilizzo di veicoli a noleggio e coperture Protezione giuridica.

Franchigia Spese di annullamento

È prevista una franchigia a carico della persona assicurata di CHF 180.– per sinistro.

Art. 206 Definizioni

Persone vicine

Sono persone vicine:

- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle);
- il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli;
- le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure;
- gli amici stretti, con i quali si hanno frequenti contatti.

Europa

La validità territoriale Europa comprende tutti gli Stati facenti parte del continente europeo, come pure le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madera, nonché gli Stati extra-europei rivieraschi del Mediterraneo. La frontiera orientale a nord della Turchia è costituita dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia, nonché dal crinale degli Urali.

Svizzera

La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressioni e della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni della natura.

Viaggio

È considerato viaggio un soggiorno di durata superiore a un giorno in un luogo distante almeno 30km dal domicilio abituale, con esclusione dei tragitti per recarsi al o tornare dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio ai sensi delle presenti CGA è limitata a un massimo di 365 giorni.

Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatori di viaggi, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi, ecc.) si intendono tutte le imprese che forniscono servizi di viaggio per la persona assicurata sulla base di un contratto con quest'ultima.

Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Aerei, taxi e automobili a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.

Guasto o panne

Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e impreveduto del veicolo assicurato dovuto a un difetto elettrico o meccanico che rende impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o smarrita oppure batteria scarica.

Malattia grave/conseguenze gravi di un infortunio

Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa illimitata o limitata nel tempo o un'impossibilità di fatto di intraprendere il viaggio.

Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.

Art. 207 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Le persone assicurate sono obbligate a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

Art. 208 Quando devono essere rimborsati gli anticipi sulle spese?

Gli anticipi sulle spese vanno rimborsati entro 30 giorni dopo il ritorno al proprio domicilio o al più tardi entro 60 giorni dopo il versamento.

Art. 209 Che cosa succede in caso di assicurazione multipla?

Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, con riserva di una clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione. Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta. Se Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica ha

fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria). Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se invece che contro la parte responsabile è stata intentata un'azione legale contro Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le sue pretese di responsabilità civile fino all'ammontare dell'indennizzo ricevuto da Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica.

Art. 210 Rimunerazione dei broker

Se un terzo, ad es. un broker, tutela gli interessi della persona assicurata in sede di stipulazione di un "pacchetto di servizi ACS" o di gestione dello stesso, è possibile che, in virtù di un accordo con tale terzo, Allianz Assistance gli versi una remunerazione per tale attività. Qualora la persona assicurata desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Art. 211 Qual è il foro competente?

Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

Art. 212 Quali sono le disposizioni di legge applicabili?

Si applicano le disposizioni della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein valgono inoltre le disposizioni della legge sul contratto di assicurazione (VersVG) del 16 maggio 2001.

Art. 213 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

Art. 214 Comunicazioni scritte

Le comunicazioni vanno indirizzate ad AWP P&C S.A. (Svizzera), Allianz Assistance, Casella postale, 8010 Zürich, info.ch@allianz.com.

400 Spese di annullamento

Art. 401 Dove vale la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

Art. 402 Cosa è assicurato?

Spese di annullamento

Se in seguito a un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, Allianz Assistance si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o riduzioni dell'avere in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).

Ritardo della partenza

Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume, invece delle spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza di tali spese):

- le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
- le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato (senza costi di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato del pacchetto.

Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

È prevista una franchigia a carico della persona assicurata di CHF 180.– per sinistro.

Sono coperti senza alcuna franchigia anche i costi dei biglietti per un evento che non sono parte integrante di un pacchetto. Non si applica la definizione di viaggio secondo l'art. 206.

Art. 403 Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene accordata a condizione che l'evento si verifichi prima dell'inizio della prestazione prenotata:

403.1 Malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o morte

Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione si sia subentrato dopo la prenotazione o la stipulazione dell'assicurazione:

- della persona assicurata;
- di un/una compagno/a di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
- di una persona vicina alla persona assicurata che non partecipa al viaggio;
- del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, esso può essere annullato al massimo da sei persone, se una di esse lo annulla a causa di uno degli eventi summenzionati.

In caso di disturbi psichici la copertura assicurativa sussiste soltanto se:

- uno psichiatra attesta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
- l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.

In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Ciò a condizione che si possa dimostrare che, al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.

403.2 Gravidanza

Durante la gravidanza vale la seguente copertura:

- se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio e il viaggio di ritorno è successivo alla 24^a settimana di gravidanza;
- se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.

403.3 Danni ai beni

Se i beni di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio vengono gravemente danneggiati a causa di furto con scasso, incendio, danni causati dall'acqua o dagli elementi naturali per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo previsto per il viaggio.

403.4 Furto del passaporto

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Informazione: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.

403.5 Licenziamento

Se nei 30 giorni precedenti la partenza la persona assicurata, senza alcuna colpa propria, viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.

403.6 Entrata in servizio imprevista

Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza deve entrare inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista cade nel periodo del viaggio.

403.7 Avviso delle autorità riguardo ai viaggi

Se scioperi, violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti, epidemie o l'inopportunità di intraprendere il viaggio per il rischio di terrorismo impediscono di partire alla persona assicurata o a una delle persone che la accompagnano e che hanno prenotato contemporaneamente il viaggio. Per la decisione si fa riferimento alle indicazioni del DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri) al momento della partenza, qualora sconsiglino di intraprendere il viaggio. Se l'avviso era già stato emesso al momento della prenotazione e non viene erogata alcuna prestazione.

403.8 Catastrofi naturali

Se catastrofi naturali nel luogo di destinazione mettono a repentaglio la vita della persona assicurata.

403.9 Malattia o infortunio di un animale domestico

Se un animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammala, oppure la persona a cui l'animale avrebbe dovuto essere affidato viene meno in seguito a infortunio, malattia o decesso.

403.10 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto pubblico

Se il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all'aeroporto o alla stazione di partenza in territorio svizzero è in ritardo oppure viene soppresso e impedisce alla persona assicurata di intraprendere il viaggio.

403.11 Viaggio di andata verso il luogo di partenza

Se, durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. I contrattamenti dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.

403.12 Citazione a comparire in tribunale

Se la persona assicurata riceve inaspettatamente da un tribunale una convocazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

403.13 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio vi è messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Art. 404 Quali prestazioni vengono fornite?

404.1 Spese di annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, Allianz Assistance si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o riduzioni dell'avere in relazione alla scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzazione (time-sharing ecc.).

Ritardo della partenza

Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume, invece delle spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza di tali spese):

- le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
- le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato (escluse le spese di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato del pacchetto.

Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate. Sono coperti senza alcuna franchigia anche i costi dei biglietti per un evento che non sono parte integrante di un pacchetto all inclusive.

404.2 Malattia o infortunio di un animale domestico

In caso di incidente o malattia di un animale domestico o indisponibilità della persona affidataria durante il periodo del viaggio vengono coperte esclusivamente le spese per una pensione per animali fino a un massimo di CHF 1'000.–.

Art. 405 A quale importo sono limitate le prestazioni?

La prestazione ammonta a CHF 15'000.– per persona assicurata ed evento, fino a un massimo di CHF 60'000.– per l'insieme delle persone.

È prevista una franchigia a carico della persona assicurata di CHF 180.– per sinistro.

Art. 406 In quali casi non vengono erogate le prestazioni?

Sono escluse le spese di annullamento (ad es. spese per l'hotel, il vitto, la prenotazione e il trasporto) per eventi sociali organizzati/assunti da una persona assicurata.

Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione dell'art. 204: Eventi e prestazioni non assicurati)

- **Difficile processo di guarigione**
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
- **Evento assicurato non accertato e attestato immediatamente da un medico nel momento in cui si verifica**
Se un evento elencato all'art. 402 non è stato immediatamente accertato da un medico nel momento in cui si è verificato e attestato mediante un certificato medico con diagnosi.
- **Disdetta da parte dell'agenzia di viaggi**
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o deve disdirlo a motivo di circostanze concrete e in base alle disposizioni di legge è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite. Circostanze concrete che comportano la disdetta del viaggio sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- **Ordini delle autorità**
Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato (ad eccezione di quanto espressamente previsto all'art. 403.13 Quarantena).
- Non sono assicurate le spese di annullamento se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

500 Protezione viaggi

Art. 501 Dove vale la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

Art. 502 Copertura assicurativa A: malattia, infortunio, decesso

Quali sono gli eventi assicurati durante il viaggio? La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o subisce un serio infortunio oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico o se muore.

503 Quali prestazioni vengono erogate nell'ambito della copertura assicurativa A?

Le prestazioni comprendono:

503.1 Operazioni di ricerca e soccorso

Se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere recuperata, trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza, Allianz Assistance si assume le spese necessarie per la ricerca e il soccorso fino a un massimo di CHF 30'000.– per evento.

503.2 Trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o subisce gravi lesioni, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz Assistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.

503.3 Viaggio di ritorno

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o subisce gravi lesioni, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz Assistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico. Se necessario per ragioni mediche, Allianz Assistance organizza e paga, con i medesimi presupposti di cui all'art. 503.2 (Trasporto all'ospedale idoneo più vicino), il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure nel luogo di domicilio della persona assicurata.

503.4 "Godimento solo parziale delle prestazioni prenotate"

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance le rimborsa le spese per la parte di viaggio inutilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. L'indennizzo è limitato a CHF 15'000.– per persona assicurata ed evento, al massimo a CHF 60'000.– per l'insieme delle persone, indipendentemente dal numero di prenotazioni. Non viene concesso alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo.

503.5 Anticipo delle spese ospedaliere

Se la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori del proprio paese di domicilio, Allianz Assistance versa, se necessario, un anticipo per le spese ospedaliere di fino a CHF 5'000.–

503.6 Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per più di sette giorni o se il suo stato di salute fa temere per la sua vita, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio per consentire ad un massimo di due persone vicine alla persona ricoverata di farle visita (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino a un massimo di CHF 5'000.–

503.7 Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato

Se in relazione ad un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono, ecc.), Allianz Assistance si assume tali spese supplementari per un importo complessivo fino a CHF 750.– per persona, tenendo conto

che, nell'ambito di tale importo, le spese telefoniche non devono superare CHF 150.–.

503.8 Assistenza ai bambini

Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, Allianz Assistance organizza anche la custodia dei figli minorenni che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli e paga le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li custodisca (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).

503.9 Rimpatrio

Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione fuori dal paese di domicilio o le spese supplementari per l'adempimento delle norme della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.

Art. 504 Copertura assicurativa B: interruzione/sospensione del viaggio

Quali sono gli eventi comportanti un'interruzione o una sospensione del viaggio che sono coperti dall'assicurazione? La copertura assicurativa sussiste se durante il viaggio:

504.1 Presenza a casa/ sul posto di lavoro

Rientro anticipato se una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro della persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), subisce ferite gravi o muore.

504.2 Danni ai beni

Se i beni al domicilio della persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o elementi naturali.

504.3 Compagni di viaggio

Se un compagno di viaggio vicino all'assicurato o un suo familiare partecipante al viaggio viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato, cosicché la persona assicurata dovrebbe proseguire il viaggio da sola.

504.4 Scioperi, disordini, catastrofi naturali

Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali, epidemie nel luogo di destinazione rendono manifestamente impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la vita e i beni della persona assicurata.

504.5 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

504.6 Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia

Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). Sono esclusi i rifiuti dovuti al fatto che la persona assicurata o un compagno di viaggio non ha rispettato o si è rifiutato di rispettare le norme vigenti in materia di viaggio e/o di ingresso nel territorio, o i rifiuti dovuti a restrizioni generali di viaggio e/o di ingresso nel territorio.

504.7 Misure delle autorità / scioperi

Se misure amministrative o scioperi (fatta eccezione per gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi) rendono manifestamente impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la vita e i beni della persona assicurata.

[Art. 505 Quali prestazioni vengono erogate nell'ambito della copertura assicurativa B?](#)

505.1 Viaggio di ritorno

Allianz Assistance organizza e paga le spese aggiuntive per il rientro fuori programma (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata o del familiare assicurato o, se opportuno e ragionevole, le spese di trasporto per il proseguimento del viaggio.

505.2 "Godimento solo parziale delle prestazioni prenotate"

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance le rimborsa le spese per la parte di viaggio inutilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. L'indennizzo è limitato a CHF 15'000.– per persona assicurata ed evento, al massimo a CHF 60'000.– per l'insieme delle persone, indipendentemente dal numero di prenotazioni. Non viene concesso alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo.

505.3 Spese supplementari

Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato. Se in relazione a un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono, ecc.), Allianz Assistance si assume tali spese supplementari per un importo complessivo fino a CHF 750.– per persona, tenendo conto che, nell'ambito di tale importo, le spese telefoniche non devono superare CHF 150.–.

[Art. 506 Copertura assicurativa C: inagibilità durante il viaggio dell'alloggio prenotato](#)

La copertura assicurativa sussiste se un danno causato da incendio, elementi naturali o acqua impedisce alla persona assicurata di soggiornare nell'alloggio prenotato. In questo caso vengono coperte le spese di vitto e alloggio fino a un massimo di CHF 1'000.– per persona assicurata.

[Art. 507 Copertura assicurativa D: prestazioni supplementari](#)

507.1 Soppressione di un mezzo di trasporto

Se, in seguito a un guasto o a un incidente, il mezzo di trasporto prenotato viene soppresso dopo che il viaggio prenotato è iniziato, le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata vengono coperte fino a un importo massimo di CHF 1'000.– per persona. Non sono assicurate le spese causate da ritardi o coincidenze mancate.

507.2 Furto di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghiero) senza i quali la continuazione del viaggio o il ritorno in Svizzera diventa temporaneamente impossibile, Allianz Assistance, previa denuncia immediata al posto di polizia competente, si assume i costi supplementari di soggiorno (albergo, spese di trasporto sul posto, costi supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 1'000.– per evento.

507.3 Insolvenza dell'operatore turistico

Se in seguito all'insolvenza dell'operatore turistico la continuazione del viaggio prenotato è possibile e solo a spese della persona assicurata, vengono anticipate le spese relative al soggiorno e al viaggio di ritorno.

507.4 Comunicazione alle persone rimaste a casa

Se gli assicuratori hanno fornito delle prestazioni, comunicheranno su richiesta ai familiari e al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate.

900 Protezione giuridica viaggi

[Art. 901 Chi è assicurato?](#)

Categoria persone

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana e che al momento in cui si verifica l'evento assicurato hanno il proprio domicilio civile in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein.

902 Somma assicurata

Se il foro competente è in Europa, la somma assicurata è di CHF 250'000.–; se il foro competente è al di fuori dell'Europa la somma assicurata è limitata a CHF 50'000.–.

[Art. 903 Oggetto e validità territoriale](#)

La persona assicurata può usufruire della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Assunto-re del rischio è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede a Wallisellen.

[Art. 904 Controversie e procedimenti assicurati \(elenco esaustivo\)](#)

904.1

Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati dovuti a negligenza.

904.2

Rivendicazione di pretese extra-contrattuali di responsabilità civile in qualità di danneggiato di infortuni di ogni genere e di vie di fatto, furti o rapine.

904.3

Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono l'assicurato.

904.4

Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:

- noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale;
- riparazione o trasporto di un tale veicolo;
- contratto di viaggio e di alloggio;
- locazione temporanea di un appartamento di vacanze;
- trasporto di persone o bagagli.

905 Prestazioni assicurate

905.1

Prestazioni del servizio giuridico della CAP.

905.2

Prestazioni pecuniarie fino alla somma assicurata massima per ogni sinistro relativo a viaggi nell'ambito di validità Europa e per ogni sinistro relativo a viaggi al di fuori dell'ambito di validità Europa (sempre che sia stata stipulata questa variante assicurativa) per:

- costi di perizie e analisi ordinate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale;
- costi di tribunali e arbitrati;
- indennità di parte;
- onorari di avvocato;
- costi delle traduzioni necessarie;
- cauzioni penali (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva).

Da tali prestazioni vengono dedotti i costi di intervento riconosciuti alla persona assicurata in via processuale o di transazione.

906 Liquidazione di un sinistro

906.1

La necessità di assistenza legale va comunicata al più presto possibile alla: CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, telefono +41 58 358 09 09, fax +41 58 358 09 10, e-mail: capoffice@cap.ch, www.cap.ch, riferimento Z75.1.685.643.

906.2

Senza il consenso della CAP la persona assicurata non può incaricare nessun rappresentante legale, avviare nessun procedimento, concludere nessuna transazione né utilizzare nessun rimedio giuridico, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre la persona assicurata deve trasmettere alla CAP tutti i documenti concernenti il sinistro. Qualora la persona assicurata non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni se la persona assicurata non dimostra che, in base alle circostanze, la violazione di questi obblighi non le è imputabile o che la violazione non ha influito sull'entità delle prestazioni dovute dalla CAP.

906.3

Se in un procedimento giudiziario o amministrativo secondo il diritto processuale applicabile è necessario servirsi di un rappresentante legale o se sussiste una collisione di

interessi (vertenza legale fra due assicurati CAP o con una società del Gruppo Allianz), la persona assicurata può scegliere liberamente il rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, la persona assicurata ha il diritto di proporre tre altri patrocinatori provenienti da studi legali differenti e la CAP è tenuta ad accettarne uno.

906.4

In caso di divergenze di opinione fra la persona assicurata e la CAP in merito alle misure da prendere per la liquidazione del sinistro, la persona assicurata può esigere che la questione sia giudicata da un tribunale arbitrale, designato di comune accordo dalla persona assicurata e dalla CAP.

907 Eventi e prestazioni non assicurati

907.1

Se la persona assicurata al momento del sinistro non possedeva una licenza di condurre valida o non era autorizzata a guidare il veicolo.

907.2

In caso di controversie con autorità fiscali o doganali in seguito a infrazione di norme fiscali o doganali (ad es. contrabbando).

907.3

Se la persona assicurata intende procedere nei confronti della CAP, di Allianz Assistance o di persone che in caso di sinistro forniscono prestazioni.

907.4

Se si tratta di controversie o conflitti di interesse fra persone coperte dalla medesima polizza assicurativa (questa esclusione non concerne lo/la stipulante stesso/a).

907.5

Se la necessità di un'assistenza legale viene notificata dopo la scadenza dell'assicurazione.

907.6

Costi di decisioni penali e amministrative.



Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Allianz  **Assistance**

Allianz Assistance

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch